



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale della Giunta comunale

NR. 33 Reg. Del. Data 03.08.2023 Prot: <u>2684</u> /2023 Nr.Reg. Pubbl. : <u>258/23</u>	Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E CON FINALITÀ SOCIALI. ANNO 2023.
--	---

L'anno duemila ventitre il giorno tre del mese di Agosto, alle ore 14:20 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Rag. Giovanni Bernasconi	Sindaco	Si in videoconferenza	
Deni Barbazza	Vice Sindaco	Si in presenza	
Mauro Mauri	Assessore	Si in video conferenza	

Partecipa alla seduta in presenza il Vicesegretario comunale Dott.ssa Mariarosaria Genovese per le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lett.a) Tuel 267/2000.

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità alla Delibera di G.C. nr.20 del 30.04.2022 recante "Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 e 147 Bis del D. Lgs. Nr.267/2000, i preliminari pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato per quanto attiene la regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, che affinché restino inseriti si allegano al presente atto per formare di esso parte integrante e sostanziale; mentre lo schema della proposta viene omesso in quanto conforme al deliberato.

VISTI gli artt.48 del D.Lgs. 18.08.2000, nr.267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

PREMESSO CHE:

- il Comune è un ente a fini generali e che ha fra le sue funzioni anche quella di promuovere le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, in quanto migliorative del benessere della comunità amministrata ed è pertanto legittimato a sostenere quegli enti che si fanno carico di organizzare attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della collettività, conseguendo, nel contempo, un migliore impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.
- ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL: *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*;
- ai sensi dell'art. 13 del TUEL *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"*; l'ente locale può perseguire tali obiettivi, oltre che direttamente attraverso il coinvolgimento degli enti intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale, perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del comune;
- Che è interesse del comune promuovere e supportare l'attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso comune;

VISTO l'articolo 3, comma 5, del TUEL ai sensi del quale: *"I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

EVIDENZIATO CHE nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18 della Costituzione recita: *"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*;

VISTO l'art. 4, comma 3, lettera a) della legge n. 59/1997, afferente il principio di sussidiarietà, recante l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e comunità all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.

ATTESO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;
- storicamente il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale giacché lo stesso art. 118 si chiude con l'affermazione secondo la quale stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione consiliare nr.15 del 30-04-1992 esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- 1) Il Capo 2 – punto 2.1 ai sensi del quale il Comune di Claino Con Osteno, nei limiti delle risorse previste in bilancio, interviene con erogazioni economiche a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, educative, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione dell'occupazione locale; destinatari degli interventi sono enti ed associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale anche non ivi operanti e che hanno un legame con il territorio del comune di

Claino Con Osteno o che comunque svolgano un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune.

2) Il Capo 2- Punto 2.2. ove si dispone che gli interventi possono essere ordinari (con frequenza annuale a sostegno dell'attività ordinaria dell'Associazione richiedente) o straordinari (assegnazione di contributi una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente);

3) Il Capo 2 Punto 2.5. ai sensi del quale gli interventi del Comune possono avvenire anche mediante l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte degli Enti o Associazioni.

VISTE le richieste di contributo presentate:

- 1) dall'Associazione Sportiva Canottieri Osteno;
- 2) dall'Associazione Pro Loco di Claino con Osteno;
- 3) dal Corpo Musicale "La Garibaldina" di Claino con Osteno;
- 4) dal Gruppo Alpini "Telo" di Claino con Osteno;
- 5) dall'Associazione Genitori Comprensivo di Porlezza;
- 6) dall'Associazione Scuola di Musica di Cantù;
- 7) dall'Associazione Dilettantistica Sportiva Valle Intelvi Corse;
- 8) dall'Associazione Volontari di Pronto Soccorso Croce Azzurra Odv

PRESO ATTO della rendicontazione delle attività, i costi e le entrate dell'anno 2022 nonché i programmi, le singole iniziative e i relativi preventivi di spesa per l'anno 2023 da parte delle suddette associazioni.

DETERMINATA la riconducibilità delle attività e delle iniziative svolte a finalità di interesse pubblico ovvero della collettività.

VISTO CHE in relazione alle associazioni richiedenti, la natura non imprenditoriale desunta dalle loro finalità generali che dalle specifiche attività svolte anche indirettamente per conto dell'amministrazione comunale, porta altresì ad escludere che le contribuzioni economiche assegnate loro da quest'ultima rientrino nella fattispecie degli aiuti di stato, di cui agli articoli 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del trattato CEE, operando questi ultimi nell'ambito della disciplina di tutela della concorrenza che, per quanto il concetto di impresa nell'ordinamento comunitario sia strettamente ampio, includendo qualsiasi soggetto che svolge un'attività economica indipendentemente dalla sua forma giuridica o dalle fonti di finanziamento di cui beneficia, certamente non attiene nel caso di specie;

VISTO il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 248/2014 in cui è stato richiamato il consolidato orientamento "(deliberazioni n. 9/2006, n. 10/2006, n. 18/2006, n. 26/2007, n. 35/2007, n. 59/2007, n. 39/2008, n. 75/2008, n.1138/2009, n. 1/2010, n. 981/2010, n. 530/2011, n. 262/2012) teso a precisare come, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall'Ente locale (nel caso di specie, la promozione delle attività culturali ed educative, il finanziamento, "anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio dell'ente, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse generale pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (cfr. deliberazione n. 262/2012/PAR).

EVIDENZIATO che una contribuzione economica da parte del comune alle associazioni aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di sponsorizzazioni previste, posto alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in quanto non ha lo scopo di incrementare la notorietà e l'immagine dell'Ente presso il pubblico, per cui tale contributo non si configura come sponsorizzazione, essendo totalmente privo di ogni requisito di obbligazione commerciale corrispettiva;

DATO ATTO, infine, che i contributi in oggetto vengono concessi ad associazioni classificabili tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, per il compimento dei fini istituzionali;

VISTO l'articolo 26 del D. Lgs. nr.33/2013 recante: "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati"

FATTO CONSTARE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato, ai sensi del succitato articolo 26 del D. Lgs. nr.33/2013, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici- atti di concessione" del sito istituzionale del Comune in quanto detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dello stesso e la stessa dovrà avvenire tempestivamente e, in ogni caso, prima della liquidazione delle somme oggetto di beneficio.

Visto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 è stato approvato con delibera di C.C. nr.8 del 07.03.2023.

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL nr. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 241/1990, art. 12;
- lo statuto comunale;
- il regolamento per la concessione di contributi;
- l'Art. 3 della Legge nr.241/1990 e s.m.i.

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la premessa narrativa intendendo la stessa qui richiamata in parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare, ai sensi del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale nr.15 in data 30-04-1992, agli enti e associazioni di seguito indicati i seguenti benefici, sotto forma di erogazione di contributo economico e in relazione all'attività svolta e alla partecipazione alle iniziative comunali

N.	IMPORTO €	BENEFICIARI	CAUSALE	CAP PEG	MISSIONE	PROGRAMMA	P.D.C.
1	€ 700,00	ASD CANOTTIERI OSTENO	Contributo ordinario anno 2023	10630501 Art. 1	6	1	1.4.4.1.
2	€ 700,00	PRO LOCO CLAINO CON OSTENO	Contributo ordinario anno 2023	10710501 Art. 1	7	1	1.4.4.1.
3	€ 700,00	Corpo Musicale "La Garibaldina"	Contributo ordinario anno 2022	10520502 Art.1	5	2	1.4.4.1.
4	€ 500,00	Gruppo Alpini "Telo"	Contributo ordinario anno 2022	10620501- Art.1	6	1	1.4.4.1.
5	€ 524,63	Associazione Genitori Comprensivo Porlezza	Contributo per Centri estivi Anno 2023	10420205 Art.1	4	6	1.4.4.1.
6	€ 500,00	ASD VALLE INTELVI	Contributo ordinario	10630501- art.1	6	1	1.4.4.1

		CORSE	per sostegno attività				
7	€ 500,00	Associazione Volontari di Pronto Soccorso Croce Azzurra Odv	Contributo ordinario per sostegno attività	11040507-art.1	12	8	1.4.4.1
8	€ 700,00	Associazione scuola di Musica di Cantù	Contributo straordinario per eventi musicali anno 2023	10520303-art.1	5	2	1.3.2.15

4) di dare atto che la partecipazione economica dell'ente alle attività delle associazioni beneficiarie di cui al punto precedente avviene sulla base dei principi della sussidiarietà orizzontale e dei criteri motivazionali indicati in premessa e che la stessa viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando nel contempo il migliore impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo;

5) di dare atto che i contributi assegnati non rientrano tra le spese oggetto di riduzione totale prevista dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, così come riaffermato dalla sezione di controllo della Lombardia della Corte Dei Conti con propria deliberazione n. 137/2011 e n. 122/2011, nr.208/2014;

6) Di dare atto che le attività sportive, ricreative, culturali, sociali, assistenziali, ecc. svolte dalle Associazioni beneficiarie sopra indicate vengono svolte a diretto sostegno delle attività istituzionali del Comune e che le predette associazioni, in via sussidiaria, contribuiscono alla realizzazione di un fine pubblico del Comune stesso.

7) di incaricare l'ufficio ragioneria di ogni provvedimento gestionale consequenziale alla presente deliberazione;

8) di dare atto che la presente assegnazione esaurisce il contributo annuale o straordinario previsto nel Bilancio di Previsione 2023/2025, competenza 2023;

INDI

9) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 onde garantire il sostegno economico in tempi ragionevolmente brevi.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. Giovanni Bernasconi)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 03/08/2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 03/08/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

03/08/2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì

03/08/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO

VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926

Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –

PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SESSIONE DI CONVOCAZIONE DEL 03.08.2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E CON FINALITÀ SOCIALI. ANNO 2023.

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~

Data 03/08/2023

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genovese Maria Rosaria -
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per quanto riguarda la regolarità contabile.

Esprime parere

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 03/08/2023

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genovese Maria Rosaria -
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/~~ ~~NON FAVOREVOLE~~ in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data 03/08/2023

IL RESPONSABILE
- Dott.ssa Genovese Maria Rosaria -
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere

FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 03/08/2023

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

